



**ORDINANZA CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI
COMBUSTIONE O A GAS E POTENZA TERMICA PARI O INFERIORE A 1
MW - 17° CICLO**

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

Richiamate:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio o gas (TCC);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

con risoluzione no. 4320 del 17 agosto 2015,

decide:

Articolo 1: Principio

- 1) Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio o gas.
- 2) La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

- 3) Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni.

Articolo 2: Controllore e avviso d'inizio dei controlli

- 1) L'esecuzione del 17° ciclo è affidato alla ditta Giovanni Bologna, Locarno.
- 2) I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Municipio al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
- 3) Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt.

Articolo 3: Obblighi del proprietario

I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire al controllore della combustione tutte le informazioni e consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali e allo svolgimento del controllo dell'impianto.

Articolo 4: Tasse

- 1) Per ogni impianto controllato nell'ambito del 17° ciclo, a carico del proprietario dello stabile o dell'appartamento dove è situato l'appartamento è prelevata una tassa di Fr. 73.-.
- 2) Per ogni controllo supplementare la tassa fatturata ammonta a Fr. 57.- per impianto.
- 3) Agli importi di cui ai due precedenti capoversi è aggiunta la tassa di Fr. 15.- da riversare al Cantone.

Articolo 5: Controlli supplementari

- 1) Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
- 2) Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
- 3) In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo viene applicata la tariffa definita all'articolo 4 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Articolo 6: Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo. In caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse.

- a) taxa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: Fr. 50.--;
- b) taxa per richiami scritti: Fr. 10.-;
- c) taxa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: Fr. 20.-.

Articolo 7: Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'articolo 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPamb):

- a) taxa d'invio diffida per il mancato risanamento: Fr. 200.-;
- b) taxa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto: Fr. 150.-;
- c) taxa di messa fuori esercizio forzata: Fr. 350.-;
- d) taxa per la mancata presenza durante l'esecuzione: Fr. 150.-.

Articolo 8: Debitore, incasso.

- 1) L'emissione delle fatture avviene a cura della Cancelleria comunale.
- 2) Le fatture possono essere contestate mediate reclamo, da presentare per iscritto al Municipio entro il termine di pagamento. Contro la decisione del Municipio è data facoltà nei modi e termini fissati dalla Legge organica comunale (LOC) e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).
- 3) Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.
- 4) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 5) Per l'emissione dei richiami di pagamento, diffide e per lo svolgimento delle procedure esecutive per l'incasso della taxa si applica l'Ordinanza municipale dell'ex Comune di Gerra Verzasca del 14/15 febbraio 2000, inerente le tasse di cancelleria per le procedure di incasso.

Articolo 9: Validità dell'Ordinanza

La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso e si applica ai controlli relativi al 17° ciclo.

Articolo 10: Pubblicazione e ricorso

- 1) Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, precisamente dal 20 agosto al 21 settembre 2015.
- 2) Questa decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni di cui al cpv. 1.

Cugnasco, 17 agosto 2015

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi